



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 16 - 30 Novembre 2012

In evidenza



Nuovo sito web e nuova newsletter

Da lunedì 3 Dicembre, nuova veste grafica per il sito del Centro Europe Direct! Questo significa che non solo cambierà la homepage del sito, ma che i contenuti si arricchiranno, ci saranno nuove rubriche, più possibilità di interazione e gli utenti potranno usufruire di nuovi servizi. Anche la newsletter Monitor Europa cambierà: dopo il numero 16, vi giungerà una nuova mail che vi chiederà di confermare nuovamente la vostra iscrizione. I cambiamenti inizialmente destabilizzano, ma è importante restare aggiornati e al passo con i tempi: per questo il centro Europe Direct chiede anche a voi un'opinione sulla nuova struttura del sito: lo trovate funzionale? Cosa pensate delle nuove rubriche? Vorreste approfondire alcuni temi? Ed ecco il nuovo indirizzo da salvare nei Preferiti: <http://www.assemblea.emr.it/europedirect> (ma per i primi mesi il reindirizzamento avverrà automaticamente!).

➤ [Cliccate qui per inviarci i vostri suggerimenti](#)



La Corte di giustizia da ragione all'Italia e dice sì al multilinguismo

Le lingue ufficiali dell'Unione europea sono 23, ma non sempre le informazioni reperibili sui siti dell'Unione europea, i bandi e altro sono in tutte le 23 lingue ufficiali. La Corte di Giustizia ha dato ragione all'Italia riconoscendo la possibilità per i candidati di utilizzare la propria lingua nei concorsi europei.

➤ [Leggi l'articolo sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE](#)

→Notizie Flash

➤ [Barroso propone una maggiore integrazione economica e monetaria](#)

Il presidente Barroso ha presentato in questi giorni il piano della Commissione europea per promuovere una maggiore integrazione economica e monetaria tra gli Stati membri dell'Unione europea.



➤ [Che Europa vogliamo nei prossimi anni per far fronte alle sfide globali? Dibattito sul futuro dell'Europa](#)

Parte il prossimo 30 novembre una serie di dibattiti aperti tra la Commissione europea e i cittadini sui temi dell'occupazione, della protezione dei cittadini e della sostenibilità. L'obiettivo è quello di rispondere insieme alla domanda: "Che Europa vogliamo nel futuro?". Tutti possono interagire con i dibattiti su Twitter, utilizzando l'hashtag #dialogocittadini.



➤ [Grande successo per il seminario sui fondi europei tenuto in regione il 22 e 23 novembre 2012](#)

Oltre centocinquanta persone, cittadini dalle più varie professionalità, rappresentanti del mondo delle imprese e della pubblica amministrazione hanno preso parte alla due giorni di seminari gratuiti del 22 e 23 novembre sui fondi europei, organizzata a Bologna dal Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), l'Istituto Europeo di Pubblica amministrazione (EIPA) e le reti europee Enterprise Europe Network (EEN) e Europe Direct.



→ La Newsletter

- Redazione
- Archivio (dal 20 luglio 09)
- Archivio (al 1 luglio 09)
- Iscrizione
- Le nostre fonti

→ dal sito ED

- Le nostre iniziative
- I nostri progetti
- Le opportunità per i giovani

► [Premio Nobel per la pace: l'Europa devolverà il compenso ai bambini vittime della guerra](#)

La Commissione europea ha formalmente accettato a nome dell'Unione Europea il premio in denaro associato al Nobel per la Pace 2012 e ha dichiarato di volerlo utilizzare per l'assistenza dei bambini colpiti dalla guerra e dai conflitti armati in tutto il mondo.



► [Le abilità IT, imprenditoriali e civiche nelle scuole europee](#)

Secondo una relazione pubblicata dalla Commissione europea le scuole prestano ancora scarsa attenzione alle abilità trasversali in tema di IT, imprenditorialità e cittadinanza, rispetto a quelle di base come la capacità di leggere e scrivere, la matematica e la scienza.



 [Ambiente: la Commissione lancia l'Europa sulla via della prosperità nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta \(.pdf 75 kB\)](#)

La Commissione europea presenta oggi una proposta di programma di azione per l'ambiente (PAA) destinato a orientare la politica ambientale dell'UE fino al 2020. A breve tempo dalle raccomandazioni per la crescita a breve termine che pongono l'accento sulla necessità di assicurare la crescita non solo oggi, ma anche domani, la Commissione avanza ora proposte intese a proteggere la natura, stimolare la crescita sostenibile, creare nuovi posti di lavoro e avviare l'Europa verso un futuro di prosperità e benessere, rispettando i limiti del nostro pianeta.



 [2013 anno europeo dei cittadini: la cittadinanza e il futuro dell'Europa al centro del dibattito \(.pdf 69 kB\)](#)

Il 2013 è stato ufficialmente proclamato "anno europeo dei cittadini". A vent'anni dall'introduzione della cittadinanza europea, l'evento ha un duplice intento: illustrare quanto finora realizzato e rispondere alle aspettative future dei cittadini. L'anno europeo è stato istituito con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta dalla Commissione, pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le manifestazioni previste metteranno in risalto le politiche e i programmi esistenti e spiegheranno ai cittadini come beneficiare direttamente dei diritti dell'Unione.



→ Legislazione europea

 [Direttiva 2012/33/UE \(.pdf 893 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. In GUUE L 327 del 27.11.2012



 [Decisione n. 1093/2012/UE \(.pdf 756 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa all'anno europeo dei cittadini (2013). In GUUE L 325 del 23.11.12

 [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 1081/2012 \(.pdf 5115 kB\)](#)

della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali. In GUUE L 324 del 22.11.12

 [Direttiva 2012/36/UE \(.pdf 732 kB\)](#)

della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida. In GUUE L 321 del 20.11.12

 [Regolamento \(UE\) n. 1077/2012 \(.pdf 728 kB\)](#)

della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza. In GUUE L 320 del 17.11.12

→ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

► [Conferenza Europa 2020 - Youth on the move \(«Gioventù in movimento»\) - 13 dicembre 2012](#)

 [Il Presidente Valcárcel sottolinea l'importanza di raggiungere per tempo un buon accordo sul bilancio UE 2014-2020 \(.pdf 86 kB\)](#)

 [Il Presidente del CdR esorta i capi di Stato e di governo dell'UE a sostenere un bilancio più consistente per la coesione \(.pdf 88 kB\)](#)



→ dal Parlamento europeo



[670 milioni di euro per le vittime del terremoto in Emilia](#)

Le vittime del terremoto in Emilia-Romagna riceveranno 670 milioni di euro grazie agli aiuti dell'UE. Dopo il voto della scorsa settimana nella commissione bilanci, mercoledì l'intero Parlamento ha dato il via libera.



[Io sono Li: il film italo francese vince il Premio LUX 2012](#)

"Io sono Li", il film diretto dall'italiano Andrea Segre per una coproduzione italo-francese, ha ricevuto mercoledì il Premio LUX 2012. Il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha consegnato il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale nell'Aula di Strasburgo. Il film esplora i problemi dell'immigrazione e i conflitti fra comunità tradizionale e aspirazioni individuali. Racconta un'interessante storia di amicizia che rompe gli stereotipi e i pregiudizi contro "gli stranieri".



[Elezioni 2014: dare agli elettori un peso maggiore](#)

I partiti politici europei dovranno proporre candidati alla presidenza della Commissione durante le prossime elezioni europee, che dovrebbero essere anticipate dal giugno al maggio 2014. L'ha richiesto il Parlamento europeo in una risoluzione votata giovedì.



[Il Parlamento elimina le scappatoie al divieto di spinnamento degli squali](#)

I deputati hanno cancellato nella votazione di giovedì le eccezioni al divieto europeo di spinnamento degli squali. Queste eccezioni impedivano ai pescatori di gettare le carcasse spinnate in mare, ma allo stesso tempo rendevano facile nascondere eventuali infrazioni, perché permettevano di sbarcare le pinne e le carcasse in porti diversi.

→dalla Commissione europea



[COM\(2012\) 615 del 14.11.2012](#)

Comunicazione della Commissione - Equilibrio di genere ai vertici delle società: un contributo a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva



[COM\(2012\) 673 del 14.11.2012](#)

Comunicazione della Commissione - Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee

→dalla Corte di Giustizia

- ▶ [Sentenza nella cause riunite da C-136/11: I passeggeri del trasporto ferroviario devono essere informati dei ritardi o delle soppressioni dei treni che costituiscono le principali coincidenze, indipendentemente dall'impresa ferroviaria che le garant](#)



→L'angolo della lettura

- ▶ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

- ▶ [La mobilità professionale nel mercato unico europeo](#)
a Bologna il 6 Dicembre
- ▶ [Mobilità europea per tutti. Incontri informativi a Bologna](#)
continuano gli appuntamenti l'11 Dicembre e il 22 Gennaio



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 29 novembre 2012

Ambiente: la Commissione lancia l'Europa sulla via della prosperità nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta

La Commissione europea presenta oggi una proposta di programma di azione per l'ambiente (PAA) destinato a orientare la politica ambientale dell'UE fino al 2020. A breve tempo dalle raccomandazioni per la crescita a breve termine [cfr. [IP/12/1274](#)] che pongono l'accento sulla necessità di assicurare la crescita non solo oggi, ma anche domani, la Commissione avanza ora proposte intese a proteggere la natura, stimolare la crescita sostenibile, creare nuovi posti di lavoro e avviare l'Europa verso un futuro di prosperità e benessere, rispettando i limiti del nostro pianeta.

La responsabilità di realizzare gli obiettivi del programma è condivisa tra l'UE e gli Stati membri. Tra le misure concrete da porre in essere si annoverano l'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, lo spostamento dalla tassazione del lavoro alla tassazione dell'inquinamento, la conclusione di partenariati tra Stati membri e Commissione per l'attuazione della normativa ambientale dell'UE, nonché la messa a punto di un sistema di tracciabilità delle spese relative all'ambiente nel bilancio UE.

Il Commissario per l'Ambiente Janez Potočnik ha dichiarato: *"Il nuovo programma di azione traccia la strada che porterà l'Europa a divenire un luogo in cui la gente potrà vivere in un ambiente naturale sano e sicuro, il progresso economico andrà di pari passo con un'economia verde e sostenibile e la resilienza ecologica sarà un fatto acquisito."*

La Commissaria responsabile dell'Azione per il clima, Connie Hedegaard, ha affermato: *"Non possiamo aspettare che sia passata la crisi economica per affrontare le crisi delle risorse, dell'ambiente e del clima. Dobbiamo affrontarle tutte contemporaneamente e quindi integrare le considerazioni ambientali e climatiche nelle nostre politiche. Questa strategia conferisce a politici e imprese la visione di lungo periodo di cui abbiamo tanto bisogno per fare il passo verso una società sostenibile, a basse emissioni di carbonio in Europa."*

Il programma di azione

La Commissione individua nove obiettivi prioritari nel programma di azione, tra cui:

- proteggere la natura e rafforzare la resilienza ecologica;
- stimolare una crescita sostenibile, efficiente nell'impiego delle risorse e a basse emissioni di carbonio;
- contrastare efficacemente i rischi d'ordine ambientale per la salute.

Il programma stabilisce un quadro di sostegno per il conseguimento di tali obiettivi, promuovendo, tra le altre cose, una migliore attuazione della normativa ambientale dell'UE, l'ampliamento e l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche, gli investimenti necessari per supportare la politica in materia di ambiente e cambiamenti climatici, nonché un più efficace recepimento delle considerazioni e delle esigenze ambientali nelle altre politiche europee.

Il programma mira altresì a intensificare l'impegno per rendere le città europee più sostenibili e per accrescere la capacità dell'UE di affrontare le sfide climatiche e ambientali a livello regionale e mondiale.

Prossime fasi

La proposta della Commissione sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. Una volta approvato, il nuovo PAA diventerà un atto legislativo dell'Unione europea.

Contesto

Il programma proposto, il settimo della serie, fa tesoro dei sostanziali risultati di quarant'anni di politica ambientale dell'UE e si ricollega ad alcune recenti iniziative strategiche in campo ambientale, tra cui la [Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse](#), la [Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020](#) e la [Tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio](#). Esso dovrebbe segnare l'adesione delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri, delle amministrazioni regionali e locali e di altri portatori d'interesse ad un'agenda comune per l'azione in materia di politica ambientale fino al 2020.

I programmi di azione per l'ambiente hanno orientato lo sviluppo della politica ambientale dell'UE fin dai primi anni 1970. Il Sesto programma di azione dell'UE per l'ambiente ha coperto il periodo 2002-2012.

Nell'attuale situazione di crisi economica con cui sono alle prese molti Stati membri dell'UE, la necessità di riforme strutturali che ne consegue offre all'Unione nuove opportunità per dirigersi in breve tempo verso un modello di società più sostenibile. Il nuovo programma di azione per l'ambiente indica la strada per cogliere appieno tali opportunità.

Per ulteriori informazioni

Pagina web della Commissione dedicata al nuovo programma di azione dell'UE in materia di ambiente fino al 2020: <http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm>.

[MEMO/12/908](#)

Contatti:

[Joe Hennon](#) (+32 2 295 35 93)

[Monica Westeren](#) (+32 2 299 18 30)



COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 23 novembre 2012

2013 anno europeo dei cittadini: la cittadinanza e il futuro dell'Europa al centro del dibattito

Il 2013 è stato ufficialmente proclamato "anno europeo dei cittadini". A vent'anni dall'introduzione della cittadinanza europea, l'evento ha un duplice intento: illustrare quanto finora realizzato e rispondere alle aspettative future dei cittadini. L'anno europeo è stato istituito con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta dalla Commissione, pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le manifestazioni previste metteranno in risalto le politiche e i programmi esistenti e spiegheranno ai cittadini come beneficiare direttamente dei diritti dell'Unione. Scopo dell'evento è inoltre lanciare un dibattito pubblico sull'Unione europea del futuro e sulle riforme necessarie per migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei.

"In questi vent'anni di cittadinanza dell'Unione è stato fatto molto ed è ora di riflettere sul nostro presente e sul nostro futuro", ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria europea per la giustizia e la cittadinanza. "I cittadini si aspettano dall'Europa risultati concreti ed è esattamente ciò che stiamo facendo abbassando le tariffe roaming, tutelando meglio i diritti delle vittime di reato o ancora rendendo più facili gli acquisti online. Questa è la strada che continueremo a percorrere e per questo motivo il prossimo anno sarà interamente dedicato ai cittadini europei, vero fulcro del progetto europeo: ne ascolteremo la voce per capire quali sono le aspettative e come costruire insieme l'Unione europea del futuro."

L'anno europeo dei cittadini del 2013 coincide con il ventesimo anniversario della cittadinanza dell'Unione, introdotta con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993. Sempre nel 2013 verrà poi pubblicata la seconda relazione sulla cittadinanza dell'Unione (per la relazione 2010 vedi [IP/10/1390](#)) in cui la Commissione presenterà altre iniziative per eliminare gli ultimi ostacoli al pieno godimento dei diritti legati alla cittadinanza dell'UE. Mancherà solo un anno alle elezioni europee del 2014: quale occasione migliore per lanciare un ampio dibattito sul futuro dell'Europa.

In preparazione dell'anno europeo la Commissione ha condotto, tra il 9 maggio e il 9 settembre 2012, un'ampia consultazione pubblica per rilevare i problemi incontrati dai cittadini nell'esercizio dei diritti legati alla cittadinanza europea (vedi [IP/12/461](#)). I contributi ricevuti, attualmente in fase di esame, contribuiranno alla relazione sulla cittadinanza europea che sarà pubblicata il 9 maggio 2013.

L'evento prevede una serie di dibattiti pubblici sul futuro dell'Europa, aperti a tutti i cittadini, che si terranno dovunque nell'Unione: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_it.htm. I primi dibattiti si sono già tenuti in Spagna, Austria e Germania e altri seguiranno nel 2013.

L'anno europeo dei cittadini sarà ufficialmente inaugurato il 10 gennaio 2013 a Dublino con un dibattito pubblico, in concomitanza con l'inizio della presidenza irlandese del Consiglio.

Contesto

Hanno adottato la decisione che proclama il 2013 "anno europeo dei cittadini", pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio su proposta della Commissione presentata a agosto 2011 (vedi [IP/11/959](#)).

Il bilancio previsto per l'anno europeo è di 1 milione di euro ma l'importo definitivo dipenderà dai negoziati in corso sul bilancio dell'UE per il 2013.

Sfruttando al massimo gli strumenti e il materiale disponibili (siti internet, portali, video, opuscoli, eventi ecc.), l'anno europeo lancerà una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione che intende far conoscere gli strumenti partecipativi e informativi esistenti nelle diverse lingue (*Europe Direct*, *La tua Europa*, *SOLVIT*, *Interactive Policy Making*, diritto d'iniziativa dei cittadini europei, petizioni) in grado di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e di incidere sulla vita di tutti i giorni. La Commissione opererà in stretta collaborazione con le altre istituzioni dell'Unione, con le autorità degli Stati membri (nazionali, regionali e locali) e con le organizzazioni della società civile.

Per l'occasione le principali organizzazioni della società civile europee hanno stretto un'alleanza, la *European Year of Citizens 2013 Alliance* (<http://ey2013-alliance.eu/>), che collabora con la Commissione quale partner strategico in rappresentanza della società civile.

Per ulteriori informazioni

Partecipate al grande dibattito sull'UE:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_it.htm

Homepage di Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria europea per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Sito web dell'anno europeo dei cittadini:

<http://www.europa.eu/citizens-2013>

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dei cittadini (2013), nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0489:FIN:IT:PDF>

La tua Europa - Aiuto e consigli per i cittadini dell'UE e la loro famiglia:

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm

Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione (che propone di proclamare il 2013 anno europeo dei cittadini):

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:IT:PDF>

Contatti :

[Mina Andreeva](#) (+32 2 299 13 82)

[Natasha Bertaud](#) (+32 2 296 74 56)

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1081/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 116/2009, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Sono necessarie disposizioni d'applicazione per il regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione dei beni culturali che prevede, in particolare, l'introduzione di un sistema di autorizzazioni di esportazione per talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato I del predetto regolamento.

(3) Per garantire l'uniformità del formulario su cui va redatta l'autorizzazione di esportazione prevista dal predetto regolamento occorre definirne le condizioni di compilazione, rilascio e utilizzazione; a tal fine occorre fornire il modello di tale autorizzazione.

(4) Al fine di eliminare pratiche amministrative inutili, è necessaria una forma di «autorizzazione aperta» per

l'esportazione temporanea di beni culturali al fine di utilizzarli e/o esporli in paesi terzi da parte di persone o organizzazioni responsabili.

(5) Gli Stati membri che intendono avvalersi di tali meccanismi devono averne la facoltà relativamente ai beni culturali, alle persone e alle organizzazioni di propria competenza. Le condizioni da rispettare differiranno da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri devono poter optare per l'utilizzo, oppure no, di autorizzazioni aperte e stabilire le condizioni da rispettare per il loro rilascio.

(6) L'autorizzazione di esportazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

FORMULARIO

Articolo 1

1. Per l'esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 e del presente regolamento:

a) la licenza normale;

b) la licenza aperta specifica;

c) la licenza aperta generale.

⁽¹⁾ GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24.

⁽³⁾ Cfr. allegato IV.

2. L'utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti.

3. Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(le) autorità competente(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009.

Articolo 2

1. La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento (CE) n. 116/2009.

Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agli articoli 10 e 13.

2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all'articolo 10.

3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un'altra istituzione, conformemente all'articolo 13.

4. Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell'utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate.

SEZIONE II

LA LICENZA NORMALE

Articolo 3

1. Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all'allegato I. La carta da usare per il formulario dev'essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, e avere un peso minimo di 55 g/m².

2. Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm.

3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell'Unione designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente.

L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

4. Spetta agli Stati membri:

- a) stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l'identificazione;
- b) prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico o elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello.

Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.

Articolo 4

1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d'esportazione distinta.

2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.

3. Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.

Articolo 5

Il formulario consta di tre esemplari:

- a) l'esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;
- b) l'esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;
- c) l'esemplare destinato a essere rispedito all'autorità emittente, recante il numero 3.

Articolo 6

1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda.

2. Alla domanda devono essere accluse:

- a) una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie ecc.);
- b) una fotografia o, secondo il caso, e secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm × 12 cm).

Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.

3. Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.

4. Le spese inerenti all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.

5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all'autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009. Quando detta autorità autorizza l'esportazione, essa conserva l'esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.

Articolo 7

Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:

- a) l'esemplare destinato al titolare;
- b) l'esemplare da rinviare all'autorità emittente.

Articolo 8

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell'autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest'ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.

Detto ufficio prende le misure adeguate per l'identificazione. Tali misure possono consistere nell'apposizione di un sigillo, o di un timbro dell'ufficio della dogana. L'esemplare della licenza di esportazione da rinviare all'autorità emittente è allegato all'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.

2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.

3. L'esemplare della licenza da rinviare all'autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell'Unione.

Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all'autorità emittente.

Articolo 9

1. La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.

2. In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente.

3. Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all'autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.

SEZIONE III

LA LICENZA APERTA SPECIFICA

Articolo 10

1. Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori dell'Unione per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà, o in legittimo possesso della specifica persona o ente che utilizza o espone tale bene.

2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che la persona o l'ente interessato offrono tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell'Unione in buone condizioni e che il bene può essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea, in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenza aperta specifica.

3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.

Articolo 11

La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d'esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali.

L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

Articolo 12

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza di esportazione e che, qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione figuri un riferimento a tale licenza.

2. Qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, la licenza deve essere allegata all'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, e accompagnare il bene all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell'Unione. Quando l'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell'esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.

SEZIONE IV

LICENZE APERTE GENERALI

Articolo 13

1. Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dall'Unione per essere esposto in un paese terzo.

2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità competenti hanno la certezza che l'istituzione interessata offre tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell'Unione in buone condizioni. La licenza può essere utilizzata in tutti i casi di esportazione temporanea di qualsiasi combinazione di beni facenti parte della collezione permanente.

Essa può essere utilizzata per coprire una serie di diverse combinazioni di beni culturali sia consecutivamente, sia simultaneamente.

3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.

Articolo 14

La licenza è presentata a corredo della dichiarazione di esportazione.

L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

Articolo 15

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente a un elenco dei beni culturali da esportare, descritti anche nella dichiarazione di esportazione. L'elenco è redatto su carta intestata dell'istituzione, e ogni pagina è firmata da una delle persone appartenenti all'istituzione e il cui nome figura nella licenza. Ciascuna pagina deve recare inoltre la medesima impronta del timbro dell'istituzione apposta sulla licenza. Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione deve figurare un riferimento alla licenza.

2. La licenza è allegata all'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico e accompagna il bene culturale all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell'Unione. Quando l'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell'esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.

SEZIONE V

FORMULARI PER LE LICENZE APERTE

Articolo 16

1. Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all'allegato II.

2. Le licenze aperte generali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all'allegato III.

3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

4. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

La carta da usare è collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 55 g/m². Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di colore azzurro in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

5. L'esemplare numero 2 della licenza, privo di fondo arabescato, è a uso dell'esportatore.

Il formulario da utilizzare per la domanda è stabilito dagli Stati membri interessati.

6. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari delle licenze oppure affidarla a ditte da loro autorizzate.

In quest'ultimo caso ogni formulario deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o apposto con un timbro, destinato a individuarlo.

7. Spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione delle licenze.

Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse alla Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

8. Le licenze devono essere compilate mediante un procedimento meccanico o elettronico. In casi eccezionali, esse possono tuttavia essere compilate, in stampatello, con una penna a sfera con inchiostro nero.

Le licenze non devono contenere né aggiunte, né altre alterazioni.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Il regolamento (CEE) n. 752/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato V.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO


ALLEGATO I

Modello di formulario di autorizzazione normale


UNIONE EUROPEA		BENI CULTURALI	
DOMANDA	1	1 Richiedente (nome e indirizzo) <input type="checkbox"/>	2 Autorizzazione di esportazione n. Valida fino al _____
		3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)	4 <input type="checkbox"/> DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione _____
		6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)	5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)
		7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)	8 Designazione secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i)
1	9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)		10 Codice NC
			11 Numero/quantità
			12 Valore in moneta nazionale
(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)			
13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione			
Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione			
14 Titolo o tema			
15 Dimensioni		16 Datazione	17 Altre caratteristiche
18 Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l'identificazione <input type="checkbox"/> Fotografia (a colori) <input type="checkbox"/> Bibliografia <input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Catalogo <input type="checkbox"/> Contrassegni di identificazione <input type="checkbox"/> Attestazione del valore		19 Autore, epoca, atelier e/o stile	
		20 Materia e tecnica	
21 Domanda Chiedo di essere autorizzato ad esportare il (i) bene(i) culturale(i) sopra descritto(i) e dichiaro che le informazioni fornite nella presente domanda e in tutti i documenti acclusi sono veritiere. Luogo e data: _____ Firma _____ (Qualifica e nome del firmatario)		22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data: _____	

DOMANDA	1	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i)
		(Formato minimo: 9 × 12 centimetri)
	1	
		(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)
		25 Fogli supplementari
		Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari.
		Nota: gli spazi non utilizzati alla casella 9 o nei fogli supplementari di accompagnamento vanno barrati dalle autorità competenti.

UNIONE EUROPEA		BENI CULTURALI	
ESEMPLARE PER IL TITOLARE	2	1 Richiedente (nome e indirizzo) <input type="checkbox"/>	2 Autorizzazione di esportazione n. Valida fino al <input type="text"/>
	3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)	4 <input type="checkbox"/> DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione <input type="text"/>	5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)
	6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)	8 Designazione secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i)	
	7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)		
	2		
9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)		10 Codice NC	11 Numero/quantità
			12 Valore in moneta nazionale
(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)			
13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione			
Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione			
14 Titolo o tema			
15 Dimensioni	16 Datazione	17 Altre caratteristiche	
18 Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l'identificazione <input type="checkbox"/> Fotografia (a colori) <input type="checkbox"/> Bibliografia <input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Catalogo <input type="checkbox"/> Contrassegni di identificazione <input type="checkbox"/> Attestazione del valore		19 Autore, epoca, atelier e/o stile	
		20 Materia e tecnica	
23 VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Ufficio doganale Stato membro Dichiarazione di esportazione n. del		22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data:	
		Firma e timbro	

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	2	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i)
		(Formato minimo: 9 × 12 centimetri)
		
	2	
		(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)
		25 Fogli supplementari
		Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari.
		Nota: gli spazi non utilizzati alla casella 9 o nei fogli supplementari di accompagnamento vanno barrati dalle autorità competenti.
		26 Ufficio doganale di uscita
		Timbro:

UNIONE EUROPEA		BENI CULTURALI	
ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	3	1 Richiedente (nome e indirizzo) <input type="checkbox"/>	2 Autorizzazione di esportazione n. Valida fino al _____
	3	3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)	4 <input type="checkbox"/> DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione _____
	6	6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)	5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)
	7	7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)	8 Designazione secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i)
3	9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)		10 Codice NC
		11 Numero/quantità	
		12 Valore in moneta nazionale	
(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)			
13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione			
Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione			
14 Titolo o tema			
15 Dimensioni	16 Datazione	17 Altre caratteristiche	
18 Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l'identificazione <input type="checkbox"/> Fotografia (a colori) <input type="checkbox"/> Bibliografia <input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Catalogo <input type="checkbox"/> Contrassegni di identificazione <input type="checkbox"/> Attestazione del valore		19 Autore, epoca, atelier e/o stile	
		20 Materia e tecnica	
23 VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Firma e timbro Ufficio doganale Stato membro Dichiarazione di esportazione n. del		22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data:	

ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	3	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i) (Formato minimo: 9 × 12 centimetri) 
	3	
<p>(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)</p>		
25 Fogli supplementari <p>Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari. Nota: gli spazi non utilizzati alla casella 9 o nei fogli supplementari di accompagnamento vanno barrati dalle autorità competenti.</p>		
26 Ufficio doganale di uscita Timbro:		

NOTE ESPLICATIVE**1. Regole generali**

- 1.1. Il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio contempla il rilascio dell'autorizzazione di esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il patrimonio culturale degli Stati membri.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 ha previsto il formulario su cui va redatta l'autorizzazione normale di esportazione. Esso è destinato a garantire un controllo uniforme delle esportazioni di beni culturali alle frontiere esterne dell'Unione.

Sono previsti altri due tipi di licenze di esportazione, e cioè:

- la licenza aperta specifica che può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori dell'Unione per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo,
- la licenza aperta generale che può essere rilasciata a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dall'Unione per essere esposto in un paese terzo.

- 1.2. Il formulario di autorizzazione normale di esportazione in tre esemplari dev'essere compilato in maniera leggibile e indelebile, di preferenza mediante un procedimento meccanico o elettronico. Se è compilato a mano, deve essere con l'inchiostro e a caratteri stampatello. In tutti i casi esso non deve contenere né aggiunte, né altre alterazioni.

- 1.3. Le caselle non compilate vanno barrate onde evitare qualsiasi aggiunta.

Gli esemplari possono essere identificati tramite la loro numerazione e funzione indicate nel margine laterale sinistro. Essi sono classificati nel fascicolo nell'ordine seguente:

- esemplare n. 1: domanda che dev'essere conservata dall'autorità emittente (gli Stati membri sono tenuti a specificare di quale autorità si tratti); nel caso di liste supplementari si dovrà utilizzare il numero di esemplari n. 1 necessari, fermo restando che spetterà alle autorità competenti per il rilascio decidere sull'opportunità di rilasciare una o più autorizzazioni di esportazione,
- esemplare n. 2: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, a corredo della dichiarazione di esportazione, che dev'essere conservato dal richiedente titolare dopo l'apposizione del timbro dell'ufficio;
- esemplare n. 3: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, che deve accompagnare ulteriormente la spedizione fino all'ufficio di uscita dal territorio doganale dell'Unione; dopo aver apposto il visto, l'ufficio doganale di uscita rinvia l'esemplare n. 3 all'autorità emittente.

2. Rubriche

Casella 1: Richiedente: nome o ragione sociale, indirizzo completo di residenza o sede sociale.

Casella 2: Autorizzazione di esportazione: riservata alle autorità competenti.

Casella 3: Destinatario: nome e indirizzo completo del destinatario nonché indicazione del paese terzo verso il quale il bene è esportato a titolo definitivo o temporaneo.

Casella 4: Indicare se l'esportazione è a titolo definitivo o temporaneo.

Casella 5: Organismo emittente: designazione dell'autorità competente e dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

Casella 6: Rappresentante del richiedente: da completare unicamente qualora il richiedente faccia appello a un rappresentante titolare di mandato.

Casella 7: Proprietario dell'oggetto (degli oggetti): nome e indirizzo.

Casella 8: Designazione conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009. Categoria del (dei) bene(i) culturale(i): i beni sono classificati per categoria e numerati da 1 a 15. Indicare soltanto il numero corrispondente.

Casella 9: Descrizione del (dei) bene(i): precisare la natura esatta del bene (per esempio pittura, scultura, bassorilievo, matrice negativa o copia positiva per i film, mobili e oggetti, strumenti musicali) e descrivere obiettivamente la rappresentazione del bene:

- per gli oggetti della categoria 13: precisare il tipo di collezione o l'origine geografica,
- per le collezioni e i campioni di scienze naturali: precisare la denominazione scientifica,
- per le collezioni di materiali archeologici comprendenti un numero elevato di oggetti: è sufficiente una descrizione generica che dovrebbe essere corredata di un attestato o del certificato rilasciato dall'organismo o dall'istituto scientifico o archeologico e un elenco degli oggetti.

Se lo spazio previsto per descrivere gli oggetti fosse insufficiente, il richiedente dovrà presentare i necessari fogli supplementari.

- Casella 10: Codice NC: precisare a titolo indicativo il codice della nomenclatura combinata.
- Casella 11: Massa: precisare la quantità di beni, in particolare quando essi costituiscano un insieme.
Per i film, indicare il numero di bobine, il formato, il metraggio.
- Casella 12: Valore in moneta nazionale: indicare il valore del bene in moneta nazionale.
- Casella 13: Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione: precisare se il bene oggetto dell'esportazione è stato venduto o è destinato a un'eventuale vendita, a un'esposizione, una perizia, un restauro o a una qualsiasi altra utilizzazione, e se il ritorno è obbligatorio.
- Casella 14: Titolo o tema: se l'opera non ha un titolo ben preciso, indicarne il tema, descrivendo in maniera sommaria la rappresentazione del bene o, per i film, il soggetto trattato.
Per gli strumenti scientifici o altri oggetti che non si prestano a essere specificati, basta compilare la casella 9.
- Casella 15: Dimensioni: indicare la dimensione (in centimetri) del o dei beni ed eventualmente del loro supporto.
Per le forme complicate o particolari, indicare le dimensioni nell'ordine seguente: H × L × P (altezza, larghezza, profondità).
- Casella 16: Datazione: in mancanza di una data precisa, indicare il secolo, la parte di secolo (primo quarto, prima metà) o il millennio (in particolare, categorie da 1 a 7).
Per i beni di antiquariato per i quali si prevede un limite di tempo (di oltre 50 o 100 anni o tra 50 e 100 anni) e per i quali non è sufficiente indicare il secolo, specificare l'anno, anche in maniera approssimativa (per esempio, intorno al 1890, approssimativamente nel 1950).
Per i film, in assenza di datazione precisa, indicare il decennio.
In caso di insiemi (archivi e biblioteche), indicare le date estreme.
- Casella 17: Altre caratteristiche: indicare qualsiasi altra caratteristica relativa agli aspetti formali del bene, che possa essere utile alla sua identificazione, per esempio, antecedenti storici, condizioni di esecuzione, precedenti appartenenze, stato di conservazione e di restauro, bibliografia, apposizione di un marchio o codice elettronico.
- Casella 18: Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l'identificazione: indicarli apponendo una crocetta all'interno delle corrispondenti caselle.
- Casella 19: Autore, epoca, atelier e/o stile: precisare l'autore dell'opera, se esso è conosciuto e se si possiede in merito una documentazione. Se si tratta di opere eseguite in collaborazione o di copie, indicare gli autori o l'autore copiato, se conosciuti. Se l'opera è attribuita a un unico artista, indicare «attribuito a [...]».
Se manca l'autore, indicare l'atelier, la scuola o lo stile (per esempio, atelier di Velázquez, scuola veneziana, epoca Ming, stile Luigi XV o stile vittoriano).
Per i documenti stampati, indicare il nome dell'editore, il luogo e l'anno di edizione.
- Casella 20: Materia e tecnica: per questa rubrica si raccomanda la massima precisione; indicare i materiali utilizzati e precisare la tecnica impiegata (per esempio, pittura a olio, xilografie, disegno a carboncino o a matita, formatura a cera persa, film a nitrato
- Casella 21 (esemplare 1): Domanda: la domanda dev'essere compilata obbligatoriamente dal richiedente o dal suo rappresentante, che si impegna sull'esattezza delle informazioni che fornisce nella domanda e nei documenti giustificativi allegati.
- Casella 22: Firma e timbro dell'organismo emittente: questa casella dev'essere compilata dall'autorità competente che precisa il luogo e la data nei tre esemplari dell'autorizzazione.
- Casella 23 (esemplari 2 e 3): Visto dell'ufficio doganale di esportazione: questa casella dev'essere compilata dall'ufficio doganale dove vengono effettuate le operazioni e dove viene presentata la licenza d'esportazione.
Per ufficio doganale di esportazione si intende l'ufficio in cui si presenta la dichiarazione di esportazione e si espletano le formalità di esportazione.
- Casella 24: Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i): dev'essere incollata una fotografia a colori (perlomeno in formato 9 × 12 centimetri). Per facilitare l'identificazione degli oggetti in tre dimensioni, si può chiedere una fotografia delle varie facce.
L'autorità competente deve convalidare la fotografia, mediante apposizione della propria firma e del timbro dell'organismo emittente.

Le autorità competenti possono eventualmente chiedere ulteriori fotografie dell'oggetto.

Casella 25: Fogli supplementari: indicare eventualmente il numero dei fogli supplementari utilizzati.

Casella 26 (esemplari 2 e 3): Ufficio doganale di uscita: riservata al menzionato ufficio doganale.

Per ufficio doganale di uscita si intende l'ultimo ufficio doganale prima che i beni lascino il territorio doganale dell'Unione.

ALLEGATO II

Modello di formulario per licenze aperte specifiche e relativi esemplari

UNIONE EUROPEA		ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI [Regolamento (CE) n. 116/2009]			
LICENZA APERTA SPECIFICA	1	1. Esportatore	<table border="1"> <tr> <td>A. Numero di serie</td> <td>B. Data di scadenza</td> </tr> </table>	A. Numero di serie	B. Data di scadenza
	A. Numero di serie	B. Data di scadenza			
		<p>Spazio riservato alla pre stampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale</p>			
1	2. Descrizione delle merci	3. Codice delle merci	4. Fotografia del bene culturale (formato massimo 8 cm x 12 cm)		
		<p>Spazio disponibile per informazioni pre stampate, comprese le condizioni applicabili, a discrezione degli Stati membri</p>			
		<p>C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento</p> <p>Firma: _____ Timbro</p> <p>Qualifica:</p> <p>Luogo:</p> <p>Data:</p>			

UNIONE EUROPEA		ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI [Regolamento (CE) n. 116/2009]			
ESEMPLARE PER L'ESPORTATORE	2	1. Esportatore	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. Numero di serie</td> <td style="width: 50%;">B. Data di scadenza</td> </tr> </table>	A. Numero di serie	B. Data di scadenza
	A. Numero di serie	B. Data di scadenza			
<p>Spazio riservato alla pre stampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale</p>					
2	2. Descrizione delle merci	3. Codice delle merci	4. Fotografia del bene culturale (formato massimo 8 cm x 12 cm)		
<p>Spazio disponibile per informazioni pre stampate, comprese le condizioni applicabili, a discrezione degli Stati membri</p>		<p>C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento</p> <p>Firma: _____ Timbro _____</p> <p>Qualifica: _____</p> <p>Luogo: _____</p> <p>Data: _____</p>			

ALLEGATO III

Modello di formulario per licenze aperte generali e relativi esemplari

UNIONE EUROPEA **ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI [Regolamento (CE) n. 116/2009]**

LICENZA APERTA GENERALE	1	1. Esportatore	<i>A. Numero di serie</i>	<i>B. Data di scadenza</i>
	1	<p>Spazio riservato alla pre stampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale</p>		
<p>Questa è una licenza aperta generale, da utilizzarsi per l'esportazione temporanea di beni culturali che fanno parte della collezione permanente di</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>La presente licenza può essere utilizzata per più esportazioni, anche con destinazioni diverse, nel periodo dal al</p> <p>Essa è valida solo se presentata unitamente da un elenco dei beni culturali da esportare temporaneamente in una specifica spedizione, redatto su carta intestata, recante l'impronta del timbro che figura qui di seguito,</p> <p style="text-align: center;">e firmato da una delle seguenti persone:</p> <p style="text-align: center;">Nome e cognome Firma</p>				
<p>Spazio disponibile per informazioni pre stampate, comprese le condizioni applicabili, a discrezione degli Stati membri</p>				
<p style="text-align: right;"><i>C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento</i></p> <p><i>Firma:</i> _____ <i>Timbro</i></p> <p><i>Qualifica:</i></p> <p><i>Luogo:</i></p> <p><i>Data:</i></p>				

UNIONE EUROPEA		ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI [Regolamento (CE) n. 116/2009]											
ESEMPLARE PER L'ESPORTATORE	2	1. Esportatore	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>A. Numero di serie</i></td> <td style="width: 50%;"><i>B. Data di scadenza</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Spazio riservato alla pre stampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale </td> </tr> </table>	<i>A. Numero di serie</i>	<i>B. Data di scadenza</i>	Spazio riservato alla pre stampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale							
	<i>A. Numero di serie</i>	<i>B. Data di scadenza</i>											
Spazio riservato alla pre stampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale													
2	<p>Questa è una licenza aperta generale, da utilizzarsi per l'esportazione temporanea di beni culturali che fanno parte della collezione permanente di</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>La presente licenza può essere utilizzata per più esportazioni, anche con destinazioni diverse, nel periodo dal al</p> <p>Essa è valida solo se presentata unitamente da un elenco dei beni culturali da esportare temporaneamente in una specifica spedizione, redatto su carta intestata, recante l'impronta del timbro che figura qui di seguito,</p> <p style="text-align: center;">e firmato da una delle seguenti persone:</p> <p style="text-align: center;">Nome e cognome Firma</p>												
		Spazio disponibile per informazioni pre stampate, comprese le condizioni applicabili, a discrezione degli Stati membri	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><i>C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento</i></td> </tr> <tr> <td><i>Firma:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>Timbro</i></td> </tr> <tr> <td><i>Qualifica:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Luogo:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Data:</i></td> <td></td> </tr> </table>	<i>C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento</i>		<i>Firma:</i>	<i>Timbro</i>	<i>Qualifica:</i>		<i>Luogo:</i>		<i>Data:</i>	
<i>C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento</i>													
<i>Firma:</i>	<i>Timbro</i>												
<i>Qualifica:</i>													
<i>Luogo:</i>													
<i>Data:</i>													

ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione	(GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24).
Regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione	(GU L 201 del 17.7.1998, pag. 47).
Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione	(GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 752/93	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, alinea	Articolo 1, paragrafo 1, alinea
Articolo 1, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
Articolo 1, paragrafi 2 e 3	Articolo 1, paragrafi 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 1, prima frase	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma
Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 2, paragrafi da 2 a 5	Articolo 2, paragrafi da 2 a 5
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 3, prima frase	Articolo 3, paragrafo 3, primo comma
Articolo 3, paragrafo 3, seconda e terza frase	Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 4, alinea	Articolo 3, paragrafo 4, alinea
Articolo 3, paragrafo 4, primo e secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b)
Articolo 3, paragrafo 5, prima e seconda frase	Articolo 3, paragrafo 5, primo comma
Articolo 3, paragrafo 5, terza frase	Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, alinea	Articolo 5, alinea
Articolo 5, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 5, lettere a), b) e c)
Articolo 6, paragrafo 1, prima frase	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2, alinea	Articolo 6, paragrafo 2, alinea
Articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5	Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5
Articolo 7, alinea	Articolo 7, alinea
Articolo 7, primo e secondo trattino	Articolo 7, lettere a) e b)
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 3, prima frase	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma
Articolo 8, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 9	Articolo 9
Articoli da 10 a 15	Articoli da 10 a 15
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 16, paragrafo 4, prima e seconda frase	Articolo 16, paragrafo 4, primo comma
Articolo 16, paragrafo 4, terza e quarta frase	Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 16, paragrafo 6, prima e seconda frase	Articolo 16, paragrafo 6, primo comma

Regolamento (CEE) n. 752/93	Presente regolamento
Articolo 16, paragrafo 6, terza e quarta frase	Articolo 16, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 16, paragrafo 7, prima frase	Articolo 16, paragrafo 7, primo comma
Articolo 16, paragrafo 7, seconda frase	Articolo 16, paragrafo 7, secondo comma
Articolo 16, paragrafo 8, prima e seconda frase	Articolo 16, paragrafo 8, primo comma
Articolo 16, paragrafo 8, terza frase	Articolo 16, paragrafo 8, secondo comma
—	Articolo 17
Articolo 17	Articolo 18
Allegati I, II e III	Allegati I, II e III
—	Allegato IV
—	Allegato V

REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2012****relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi della direttiva 2004/49/CE è il miglioramento dell'accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario, mediante la definizione di principi comuni in materia di gestione, regolamentazione e supervisione della sicurezza ferroviaria. La direttiva 2004/49/CE garantisce inoltre un trattamento paritario a tutte le imprese ferroviarie grazie all'applicazione degli stessi requisiti di certificazione della sicurezza all'interno dell'Unione europea.
- (2) Il 5 ottobre 2009, in conformità della direttiva 2004/49/CE, la Commissione ha conferito all'Agenzia ferroviaria europea («l'Agenzia») il mandato di elaborare un progetto di metodo comune di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza successivamente al rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza a imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura. L'Agenzia ha presentato alla Commissione una raccomandazione relativa ad un metodo di sicurezza comune, corredata di una relazione sulla valutazione d'impatto, in conformità con il mandato della Commissione. Il presente regolamento si basa sulla raccomandazione dell'Agenzia.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria ⁽²⁾, prevede un metodo per valutare la conformità ai requisiti per ottenere i certificati di sicurezza da rilasciare in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE. Tale regolamento definisce i criteri che devono essere impiegati ai fini della valutazione dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza, descrive le procedure da seguire e stabilisce i principi che dette autorità devono osservare ai fini della supervisione, quale definita nel citato regolamento, dopo il rilascio di un certificato di sicurezza.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza ⁽³⁾ per l'infrastruttura ferroviaria, contiene tutti i requisiti armonizzati e i metodi di valutazione in base ai quali le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono rilasciare a un gestore dell'infrastruttura un'autorizzazione di sicurezza, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2004/49/CE, riguardante l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza in generale e qualsiasi autorizzazione specifica della rete. Tale regolamento definisce inoltre i criteri che devono essere impiegati ai fini della valutazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, descrive le procedure da seguire e stabilisce i principi che dette autorità devono osservare ai fini della supervisione, quale definita nel citato regolamento, dopo il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza.
- (5) Successivamente al rilascio di un certificato o di un'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza è tenuta ad adottare disposizioni per verificare che, durante il funzionamento, siano conseguiti i risultati indicati nella domanda di certificato o autorizzazione di sicurezza e che siano rispettati in via continuativa tutti i requisiti necessari, come prescritto dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera e) e dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.
- (6) Per poter svolgere i compiti previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve inoltre valutare, sulla base delle sue attività di supervisione, l'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza. Per «supervisione» si intendono le disposizioni messe in atto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare le prestazioni in termini di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza.
- (7) Nelle attività di supervisione le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono applicare i principi fondamentali inerenti a tali attività — proporzionalità, uniformità di approccio, carattere mirato delle attività, trasparenza, responsabilità e cooperazione, come previsto dal regolamento (UE) n. 1158/2010 e dal regolamento (UE) n. 1169/2010. Tali principi, tuttavia, necessitano anche di un contesto e di un processo ai fini della loro applicazione nelle attività quotidiane delle autorità nazionali preposte alla sicurezza. L'attuale regolamento è inteso a fornire alle autorità nazionali preposte alla sicurezza il contesto e i processi necessari, migliorando al contempo la fiducia reciproca nei rispettivi approcci alle attività di supervisione e all'adozione di decisioni nel corso delle stesse.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.⁽²⁾ GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.⁽³⁾ GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un metodo di sicurezza comune (CSM) per la supervisione delle prestazioni di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza a imprese ferroviarie o di un'autorizzazione di sicurezza a gestori dell'infrastruttura, come previsto rispettivamente dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 1158/2010 e dall'allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2010.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il metodo di sicurezza comune per vigilare sulla conformità all'obbligo di legge imposto alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura di utilizzare un sistema di gestione della sicurezza atto a garantire il controllo di tutti i rischi associati alle loro attività, inclusa la manutenzione e la fornitura di materiale e l'impiego di imprese appaltatrici e, se del caso, a verificare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per le attività di monitoraggio da applicare da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura dopo aver ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e da parte dei soggetti responsabili della manutenzione ⁽¹⁾.

3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano il presente regolamento nell'esercizio delle proprie attività di supervisione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE e per fornire consulenza agli Stati membri sull'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento il termine «supervisione» va inteso nell'accezione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1158/2010 e all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2010.

Articolo 3

Strategia e piano(i) di supervisione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza elaborano e attuano una strategia di supervisione e dei piani in cui definiscono gli obiettivi delle loro attività e fissano le priorità in materia di supervisione, come indicato nell'allegato.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza raccolgono e analizzano informazioni provenienti da una varietà di fonti e utilizzano le informazioni raccolte e i risultati della supervisione per i fini di cui all'articolo 1.

3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza riesaminano periodicamente la strategia e il piano o i piani alla luce dell'esperienza maturata, utilizzando le informazioni raccolte e i risultati della supervisione.

Articolo 4

Tecniche per le attività di supervisione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano tecniche per la conduzione delle attività di supervisione. Esse comprendono di solito colloqui con il personale impiegato a vari livelli in un'organizzazione, l'analisi di documenti e registrazioni relativi al sistema di gestione della sicurezza e l'esame dei risultati del sistema di gestione inerenti alla sicurezza messi in rilievo da ispezioni o attività correlate.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza si assicurano che le proprie attività di supervisione prevedano controlli relativi

- a) all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza;
- b) all'efficacia di elementi individuali o parziali del sistema di gestione della sicurezza, comprese le attività operative.

Articolo 5

Collegamenti tra valutazione e supervisione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano le informazioni raccolte nel corso della valutazione del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura per le attività di supervisione sulla applicazione continuativa del sistema di gestione della sicurezza dopo il rilascio del certificato di sicurezza o dell'autorizzazione di sicurezza.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano inoltre le informazioni raccolte nel corso delle loro attività di supervisione per riesaminare il sistema di gestione della sicurezza di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura prima del rinnovo del certificato di sicurezza o dell'autorizzazione di sicurezza.

Articolo 6

Competenza del personale che interviene nelle attività di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dispongono di un sistema atto a garantire che le attività di supervisione siano condotte da personale competente.

Articolo 7

Criteri decisionali

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono e pubblicano i criteri decisionali di cui si avvalgono per monitorare, promuovere e, se del caso, imporre la conformità con il quadro normativo in materia di sicurezza. Tali criteri devono comprendere inoltre gli aspetti di non conformità relativi all'applicazione continuativa del sistema di gestione della sicurezza da parte di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura, e al quadro normativo in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 8

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano e pubblicano una procedura per consentire alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura di presentare un reclamo sulle decisioni adottate nel corso delle attività di supervisione, fatto salvo l'obbligo del riesame giurisdizionale di tali decisioni.

Articolo 8

Coordinamento e cooperazione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza che effettuano la supervisione di un'impresa ferroviaria operante in più di uno Stato membro coordinano le rispettive metodologie di supervisione per garantire che il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria sia efficace e contempli tutte le attività pertinenti. Tra le attività di coordinamento rientra la scelta di quali informazioni le autorità nazionali preposte alla sicurezza debbano mettere in comune per garantire un approccio uniforme alla supervisione dell'impresa ferroviaria pertinente. Vi rientrano inoltre la condivisione delle informazioni sulla strategia e il piano o i piani di supervisione delle autorità nazionali

preposte alla sicurezza interessate, e degli eventuali risultati pertinenti ottenuti, al fine di definire un approccio congiunto per trattare le non conformità.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza definiscono accordi di cooperazione con gli organismi investigativi nazionali, gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e altre autorità competenti, al fine di condividere le informazioni e coordinare i propri interventi nei casi di mancata conformità con il quadro normativo in materia di sicurezza.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 7 giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Attività di supervisione

1. Elaborazione di una strategia e di un piano o piani di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza:

- a) individuano le aree in cui intervenire con attività di supervisione mirate;
- b) elaborano un piano o piani di supervisione, indicando in che modo esso permetterà di rendere efficace la strategia di supervisione durante il ciclo di vita di un certificato di sicurezza/autorizzazione di sicurezza in corso di validità;
- c) formulano una stima iniziale delle risorse necessarie per realizzare il piano o i piani sulla base delle aree di intervento individuate;
- d) destinano le risorse necessarie alla realizzazione del piano o dei piani;
- e) utilizzano dati/informazioni provenienti da una varietà di fonti come base per la definizione della strategia e del piano o piani. Tali fonti possono includere informazioni raccolte nel corso della valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza, risultati di precedenti attività di supervisione, informazioni tratte dalle autorizzazioni di messa in servizio di sottosistemi o veicoli, relazioni/raccomandazioni degli organismi nazionali di investigazione relative a incidenti, altri dati o relazioni relative a incidenti, relazioni annuali delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, relazioni annuali sulla manutenzione da parte dei soggetti responsabili della manutenzione, denunce dei cittadini e altre fonti pertinenti.

2. Comunicazioni relative alla strategia e al piano o ai piani di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza:

- a) comunicano gli obiettivi generali della strategia di supervisione e l'articolazione generale del piano o piani alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura pertinenti e, se del caso, ad altri soggetti interessati;
- b) forniscono alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura interessati un'illustrazione generale delle modalità di attuazione del piano o dei piani.

3. Esecuzione della strategia e del piano o dei piani di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza:

- a) attuano il piano o i piani come previsto;
- b) adottano interventi proporzionati al fine di trattare i casi di non conformità, anche emettendo, se necessario, avvisi urgenti in materia di sicurezza;
- c) valutano il livello di adeguatezza con cui le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura hanno elaborato e applicato il piano o i piani d'azione per rimediare, entro un lasso di tempo specifico, a eventuali casi di non conformità accertati dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

4. Risultati del piano o dei piani di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza:


- a) condividono con le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura interessati i risultati sull'efficacia dei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza nel garantire prestazioni sicure, individuando le aree in cui il gestore dell'infrastruttura o l'impresa ferroviaria presentano elementi di non conformità;
- b) dispongono di una visione d'insieme delle prestazioni di sicurezza delle singole imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura operanti nel loro Stato membro;
- c) pubblicano e comunicano alle parti interessate le proprie valutazioni sulle prestazioni generali di sicurezza nello Stato membro;
- d) pubblicano e comunicano alle parti interessate le proprie valutazioni sull'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza.

5. Riesame delle attività di supervisione

Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso delle attività di supervisione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza periodicamente:

- a) effettuano un riesame del piano o dei piani per verificare che le attività mirate originarie, l'uso di dati/informazioni provenienti da una varietà di fonti, i risultati della supervisione e la distribuzione delle risorse siano adeguati, modificando se necessario le priorità;
- b) apportano i necessari cambiamenti al piano o ai piani se questi necessitano di revisione e valutano l'impatto dei cambiamenti sulla strategia di supervisione;

- c) trasmettono se necessario valutazioni e proposte al relativo Stato membro per rettificare eventuali lacune del quadro normativo.
-

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)
[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 16 - 30 Novembre 2012](#) >

Conferenza Europa 2020 - Youth on the move («Gioventù in movimento») - 13 dicembre 2012

Europa 2020, la strategia europea per la crescita, focalizza l'attenzione sui giovani. La strategia è incentrata su un programma di azioni volte a migliorare l'istruzione e l'occupazione dei giovani, costretti a fronteggiare una situazione molto difficile in diversi Stati membri dell'UE a causa della crisi economica. In media, oltre il 22% dei giovani al di sotto dei 25 anni di età non riesce a trovare un impiego. La percentuale supera il 50% negli Stati membri più colpiti.

Alcuni giorni dopo la data prevista per l'adozione dello «**Youth Employment Package**», un pacchetto di misure per l'occupazione giovanile, da parte della Commissione europea, il Comitato delle regioni (Cdr) affronterà le tematiche dell'impiego, dell'apprendistato, della formazione e della mobilità dei giovani dal punto di vista dei governi europei regionali e locali.

L'[evento](#) è la prima di una serie di sette conferenze del Cdr per il 2012/13 sulle sette iniziative faro che fanno parte della Strategia Europa 2020.

dal sito Inforegio

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



Comitato delle Regioni

L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE

Comunicato stampa

COR/12/75

Bruxelles, 23 novembre 2012

Il Presidente Valcárcel sottolinea l'importanza di raggiungere per tempo un buon accordo sul bilancio UE 2014-2020

Il Presidente del Comitato delle regioni (CdR) Ramon Luis Valcárcel teme che un nuovo ritardo nel raggiungimento di un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possa causare gravi problemi alle città e alle regioni europee.

A seguito della fumata nera di oggi per il mancato accordo al Consiglio europeo, il Presidente Valcárcel ha affermato che "l'incertezza sul futuro bilancio rischia di determinare gravi problemi per gli enti locali e regionali che stanno lottando per sostenere la ripresa". "I cittadini europei", prosegue, "hanno bisogno di un buon accordo che garantisca la debita continuità delle politiche dell'UE".

Il Presidente ha evidenziato il ruolo essenziale della stabilità di bilancio: "La politica di coesione va consolidata e preservata sia in termini di capacità d'investimento, sia per quanto riguarda la continuità della pianificazione pluriennale degli investimenti". Le regioni e gli enti locali dell'UE chiedono pertanto l'erogazione di adeguati finanziamenti a sostegno della crescita e dell'occupazione.

Valcárcel ha inoltre posto in evidenza il notevole impatto della Politica agricola comune sulle comunità rurali e il ruolo strategico delle reti infrastrutturali per un'integrazione ottimale delle zone periferiche nel mercato unico. Il Comitato delle regioni ha ribadito il proprio impegno a portare avanti la lotta a favore di una politica di coesione forte per tutte le regioni dell'UE, che preveda una dotazione finanziaria proporzionale alle sfide poste dall'attuale crisi.

Il Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE. Il compito dei suoi 344 membri, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'UE, è coinvolgere nel processo decisionale dell'Unione gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche dell'UE. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il CdR in relazione alle politiche europee che possono avere un'incidenza sulle regioni e le città. Il CdR può inoltre adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli enti regionali o locali.

Sito web del CdR: www.cor.europa.eu

Seguiteci su Twitter: [@EU_CoR](https://twitter.com/EU_CoR)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Pierluigi Boda

Tel. +32 22822461

Cell. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

[Comunicati stampa precedenti](#)



Comitato delle Regioni

L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE

COR/12/70

Bruxelles, 14 novembre 2012

Il Presidente del CdR esorta i capi di Stato e di governo dell'UE a sostenere un bilancio più consistente per la coesione

Ramón Luis Valcárcel Siso ha trasmesso una lettera ai capi di Stato e di governo dell'UE per sottolineare le profonde preoccupazioni dei rappresentanti degli enti regionali e locali dell'UE circa "il rischio di vedersi privare degli strumenti necessari per rispondere efficacemente alle sfide da affrontare". Il Presidente del CdR avverte che "i nuovi tagli alla politica di coesione potrebbero pregiudicare le prospettive di crescita e nuocere alla ripresa economica".

Le regioni e le città europee sottolineano la necessità di garantire un equilibrio tra le diverse rubriche del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e chiedono che alla politica di coesione venga assegnato un bilancio più consistente.

Scrivendo **Valcárcel Siso** nella sua lettera: "In vista del prossimo Consiglio europeo straordinario del 22 e 23 novembre, vorrei ricordare l'effetto moltiplicatore di questo investimento attraverso il cofinanziamento privato e pubblico a livello locale, regionale e nazionale". Aggiunge poi: "Nella situazione economica attuale, ritengo che sarebbe un grave errore privare del sostegno di una fonte quale il bilancio dell'UE, che per il 94 % è consacrato agli investimenti e rappresenta l'unica risorsa pubblica stabile e pluriennale per sostenere la crescita e l'occupazione".

I rappresentanti degli enti regionali e locali dell'UE si impegnano a utilizzare i fondi nel modo più efficiente possibile e ad assicurare che i finanziamenti europei producano risultati tangibili sul campo e portino a investimenti di qualità.

Inoltre il Presidente del CdR esorta il Consiglio europeo ad assicurare che la decisione sul quadro finanziario pluriennale sia coerente con gli impegni assunti dagli Stati membri nel patto per la crescita e l'occupazione, in particolare per quanto concerne "la necessità di mobilitare tutti i livelli, tutti gli strumenti e tutte le politiche per rendere gli investimenti disponibili sul campo".

Infine, Valcárcel Siso sottolinea che è essenziale raggiungere un buon accordo prima della fine di quest'anno, in modo che la programmazione e la ripartizione del finanziamento UE per il periodo 2014-2020 possano essere avviate senza alcun ritardo.

Documenti correlati:

Il [testo integrale della lettera](#) trasmessa dal Presidente Valcárcel Siso

Il [parere del CdR sul QFP](#) per il periodo 2014-2020

Il Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE. Il compito dei suoi 344 membri, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'UE, è coinvolgere nel processo decisionale dell'Unione gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche dell'UE. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il CdR in relazione alle politiche europee che possono avere un'incidenza sulle regioni e le città. Il CdR può inoltre adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli enti regionali o locali.

Sito web del CdR: www.cor.europa.eu

Seguiteci su Twitter: [EU_CoR](#)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Pierluigi Boda

Tel. +32 22822461

Cellulare: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

[Comunicati stampa precedenti](#)

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 16 - 30 Novembre 2012 >

Sentenza nella cause riunite da C-136/11: I passeggeri del trasporto ferroviario devono essere informati dei ritardi o delle soppressioni dei treni che costituiscono le principali coincidenze, indipendentemente dall'impresa ferroviaria che le garant

Sentenza nelle cause da C-136/11

Westbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG

I passeggeri del trasporto ferroviario devono essere informati dei ritardi o delle soppressioni dei treni che costituiscono le principali coincidenze, indipendentemente dall'impresa ferroviaria che le garantisce

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a fornire alle imprese ferroviarie tutte le informazioni in tempo reale relative alle coincidenze garantite dalle altre imprese

L'impresa ferroviaria Westbahn Management GmbH fornisce servizi ferroviari di trasporto passeggeri in Austria sulla tratta Vienna-Salisburgo. La ÖBB-Infrastruktur AG è il gestore dell'infrastruttura ferroviaria in Austria ed anche della maggior parte della rete austriaca, compresa la tratta Vienna-Salisburgo. Essa dispone dei dati in tempo reale, relativi alla posizione di tutti i treni che circolano sulla rete austriaca da essa gestita. Tali dati sono comunicati alle varie imprese ferroviarie quando riguardino i loro rispettivi treni.

La Westbahn Management ha chiesto alla ÖBB-Infrastruktur di fornirle i dati in tempo reale relativi ai treni delle altre imprese ferroviarie, per poter informare i propri passeggeri sugli orari effettivi di partenza dei treni e per garantire le coincidenze. La ÖBB-Infrastruktur ha negato l'accesso a tali informazioni, in base al rilievo che, in linea di principio, essa trasmette solo i dati relativi all'impresa ferroviaria interessata. Ha quindi suggerito alla Westbahn Management di concludere un accordo con le altre imprese ferroviarie in cui ciascuna di esse si dichiarasse consenziente alla trasmissione dei dati che la riguardano.

Nessun accordo del genere è stato tuttavia concluso tra la Westbahn Management ed un'altra impresa ferroviaria. Ritenendo che la mancata comunicazione dei dati in questione sia contraria al diritto dell'Unione, la Westbahn ha presentato una richiesta alla Schienen-Control Kommission, organo giurisdizionale competente a risolvere le controversie relative ai mercati ferroviari.

Con le questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla Corte di giustizia, la Schienen-Control Kommission chiede, da un lato, se le informazioni relative alle principali coincidenze debbano indicare, oltre agli orari di partenza previsti nell'orario ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali coincidenze e, in particolare, quelli relativi alle altre imprese ferroviarie. Dall'altro, chiede alla Corte se il gestore dell'infrastruttura sia tenuto a fornire, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi alle posizioni dei treni gestiti dalle altre imprese, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze.

Nella sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che, per rispettare gli interessi dei passeggeri nonché gli obiettivi generali perseguiti dal diritto dell'Unione, le informazioni fornite ai passeggeri devono risultare loro utili.

 [Testo della sentenza \(.pdf 112 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 84 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 16 - 30 Novembre 2012](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→Integrazione europea senza illusioni

***Integrazione europea senza illusioni** / Vaclav Klaus ; postfazione di Sergio Romano. - Milano : Università Bocconi, 2012. - XII, 114 p.

Abstract:

Analisi critica del processo d'integrazione europea del presidente della Repubblica Ceca.

Disponibilità:

Europe Direct dell'Assemblea legislativa: E I X 1. 7 12INT

→Questa Europa è in crisi

***Questa Europa è in crisi** / Jürgen Habermas : traduzione di Carlo Mainoldi. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2012. - XII, 98 p. ; 21 cm

Abstract:

Di fronte alla crescita sregolata della complessità globale che restringe sempre più l'autonomia dello Stato nazione, la funzione normativa della democrazia richiede che l'azione della politica si espanda al di là dei confini nazionali

Disponibilità:

Europe Direct dell'Assemblea legislativa: E I X 1. 7 12QUE

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it